



REPUBBLICA ITALIANA

N. 1729 REG. DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 710/2003 REG. RIC.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

ANNO 2004

CALABRIA, Catanzaro - Sezione Seconda,

composto dai Signori:

Dott. Luigi Antonio ESPOSITO - Presidente

Dott. Giovanni IANNINI – Componente

Dott. Ezio FEDULLO – Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **710/2003**, proposto da **SACCOMANNO Graziella**,
rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Gidaro e dall'Avv. Maria
Immacolata Amoroso, elettivamente domiciliata presso lo studio del
primo in Catanzaro via G. Schipani n. 35;

contro

il **Comune di Joppolo**, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall'Avv. Giuseppe Renda, elettivamente domiciliato presso lo studio
dell'Avv. Rosa Maria Laria in Catanzaro vico III Gelso Bianco n. 12;

e nei confronti

di **COMERCI Domenico**, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Renda e dall'Avv. Rosa Maria Laria, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Rosa Maria Laria in Catanzaro vico III Gelso Bianco n. 12;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 2294 del 26.2.2003, con il quale è stata comunicata la non ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso pubblico per l'assunzione di 2 Vigili Urbani indetto dal Comune intimato, nonché della delibera di Giunta con la quale è stato nominato il Presidente della commissione esaminatrice del concorso in questione e dei verbali da essa posti in essere;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 9 Luglio 2004 il dott. Ezio FEDULLO;

Uditi altresì gli avvocati come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue :

FATTO

Deducono i difensori della ricorrente che ella ha partecipato al concorso pubblico indetto dal Comune intimato per l'assunzione di due Vigili Urbani part-time, espletando sia la prima che la seconda prova scritta ma

senza essere ammessa alla prova orale, come comunicatole con l'impugnato provvedimento del 26.2.2003.

Avverso tale determinazione vengono formulate le seguenti censure di illegittimità.

In primo luogo, viene dedotta la mancata indicazione del termine e dell'autorità per la proposizione del ricorso, in violazione dell'art. 3, comma 4, l. n. 241/1990.

In secondo luogo, viene negata la competenza del Segretario comunale a presiedere le commissioni di concorso, come avvenuto nella specie, trattandosi di potere attribuito ai dirigenti.

Al riguardo, si eccepisce altresì l'illegittimità della disposizione statutaria che conferisce al Segretario comunale la presidenza delle commissioni di concorso, nonché l'invalidità della delibera di Giunta che, nel determinare la composizione della commissione preposta allo svolgimento della procedura concorsuale di cui si tratta, ha investito il medesimo Segretario comunale delle funzioni di Presidente.

I difensori delle parti resistenti eccepiscono la tardività del ricorso, la sua nullità nonché l'inammissibilità, deducendo in ogni caso l'infondatezza delle censure attoree.

All'esito dell'odierna udienza, quindi, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

La ricorrente contesta la legittimità degli atti venuti in essere nell'ambito della procedura concorsuale indetta dal Comune intimato per la copertura di due posti di Vigile Urbano part-time con funzioni di polizia ambientale e funzioni delegate per gli uffici demografici delle frazioni (cat. C, posizione economica C1).

Ella in particolare si duole della illegittimità del provvedimento del 26.2.2003, prot. n. 2294, con il quale è stata comunicata la sua non ammissione alla prova orale : formula, peraltro, censure – relative in specie alla illegittima composizione della commissione di concorso – destinate a travolgere, se accolte, l'intero *iter* concorsuale, ormai conclusosi per effetto della definitiva approvazione, con delibera di Giunta n. 22 del 14.4.2003, della graduatoria di merito.

La domanda di annullamento non può essere accolta.

Deve in primo luogo osservarsi che, per costante giurisprudenza, “nei provvedimenti amministrativi la mancata apposizione, in violazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, del termine per l'impugnazione comporta non già la loro illegittimità, ma solo la possibilità di riconoscere l'errore scusabile ai fini della tempestività del ricorso” (T.A.R. Napoli, Sez. II, 21.11.2003 n. 13763; T.A.R. Basilicata, 17.10.2003 n. 993; T.A.R. Lazio, Sez. III, 30.9.2003 n. 7852; Consiglio di Stato, Sez. IV, 30.3.2000 n. 1814).

La censura formulata sul punto dalla parte ricorrente deve quindi essere respinta.

Parimenti infondata deve ritenersi la doglianza volta a lamentare l'illegittimo conferimento al Segretario comunale delle funzioni di Presidente della commissione di concorso.

Giova evidenziare che il potere del Segretario del Comune intimato di presiedere le commissioni di concorso trova espresso fondamento nell'art. 60, comma 2, lett. e) dello statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 12.10.1991.

Ebbene, non sembra che tale previsione sia stata toccata dalle disposizioni legislative sopravvenute, come ipotizza la parte ricorrente.

A venire in rilievo è essenzialmente l'art. 97, comma 4, lett. d) Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi del quale il Segretario "esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia".

La norma, nella sua ampia formulazione, non consente di porre limitazioni alle tipologie di compiti il cui esercizio può essere rimesso al Segretario : in particolare, ritiene il giudicante che esse non possono rinvenirsi nella espressa attribuzione legislativa di determinate competenze agli organi dirigenziali, eventualmente presenti nella struttura organizzativa dell'ente di riferimento.

Tale conclusione trova sostegno nella previsione, contenuta nell'art. 107, comma 2, Dlgs cit., alla stregua della quale alla competenza gestionale dei dirigenti sono sottratti i compiti "rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108" : sì che l'attribuzione (statutaria o sindacale) al Segretario della potestà di presiedere le commissioni di concorso, potendo trovare idoneo fondamento nella letterale formulazione dell'art. 97 Dlgs n. 267/2000 (richiamato nella sua interezza dall'art. 107, comma 2, cit.), si presta validamente a derogare alla competenza altrimenti spettante, *in subiecta materia*, ai dirigenti.

Ne discende che dalla norma di cui all'art. 107, comma 3, lett. a) Dlgs cit., secondo cui è devoluta ai dirigenti la presidenza delle commissioni di concorso, non è desumibile alcun limite insuperabile al conferimento della medesima attribuzione, in sede statutaria o con apposita disposizione sindacale, alla responsabilità del Segretario comunale.

A tanto deve aggiungersi che, come si desume dai provvedimenti sindacali di nomina del Segretario generale come responsabile del servizio amministrativo (prot. n. 25 del 2.1.2002 e prot. n. 9 del 2.1.2003), "nella dotazione organica del Comune di Joppolo non sono comprese cariche dirigenziali".

Tale circostanza, non congruamente confutata dalla parte ricorrente, induce ad applicare alla fattispecie l'art. 109, comma 2, Dlgs n. 267/2000,

secondo cui “nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3 (...) possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi”, “fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d)”.

La suddetta disposizione quindi, facendo salva la facoltà di attribuzione – statutaria o sindacale – al Segretario dei compiti gestionali (che come si è visto trova nell’art. 97, comma 4, lett. d) Dlgs n. 267/2000 espresso fondamento), reca ulteriore sostegno alla legittimità del radicamento statutario, in capo al Segretario del Comune intimato e pur in un quadro ordinamentale fortemente mutato, del compito di presiedere le commissioni di concorso.

Anche la censura appena esaminata, quindi, deve essere dichiarata infondata.

Il ricorso, in ogni caso, è altresì inammissibile oltre che irricevibile : ciò che consente di prescindere dalla verifica circa l’esistenza di eventuali esigenze di integrazione del contraddittorio, nei confronti in particolare dei vincitori del concorso *de quo* (essendo stato il gravame notificato nei soli confronti di Comerci Domenico) oltre che del Segretario comunale dott. Giuseppe Calogero, del quale la ricorrente, come si è visto, contesta la legittimazione a ricoprire il ruolo di Presidente della commissione di concorso.

Iniziando dalla causa di inammissibilità, deve rilevarsi che il deposito del ricorso non è stato effettuato nei trenta giorni dall'ultima notifica, secondo la prescrizione dell'art. 21, comma 2, l. 6 dicembre 1971 n. 1034.

Invero, premesso che il termine in questione, nell'ipotesi di notifica del ricorso a mezzo del servizio postale, decorre dalla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (Corte costituzionale, sentenza 26 novembre 2002 n. 477), avvenuta nella specie in data 29.4.2003, non resta che constatare la tardività dell'adempimento del deposito siccome realizzato solo in data 30.5.2003 (piuttosto che entro il 29.5.2003).

Ma non basta.

Come preannunciato, una ulteriore ragione di irrivalità dell'impugnazione deve infatti ravvisarsi, sulla scorta dell'apposita eccezione articolata dalle parti resistenti, nella tardività della stessa notifica del ricorso introduttivo.

Sul punto, occorre in primo luogo evidenziare che il provvedimento immediatamente lesivo per gli interessi della ricorrente si identifica nell'atto con il quale è stata decretata la sua non ammissione alla prova orale del concorso *de quo*, comunicato con nota prot. n. 2294 del 26.2.2003 ricevuta dalla ricorrente in data 28.2.2003.

Ebbene, deve osservarsi che al momento della ricezione dell'atto menzionato la predetta disponeva di tutti gli elementi idonei a renderla concretamente edotta dei profili di illegittimità denunciati con il gravame. Innanzitutto, è la stessa ricorrente ad affermare in ricorso che ella "dalla lettura del provvedimento notificato veniva a conoscenza che il Presidente della commissione d'esame del concorso in oggetto era il segretario comunale del Comune di Joppolo, tale dott. Giuseppe Calogero": tale circostanza ella evinceva "anche" dalla lettera di risposta alla richiesta di accesso agli atti da lei formulata il 4.3.2003.

Ma, a parte le dichiarazioni della ricorrente, altre circostanze conducono nella direzione suindicata.

E' pur vero, infatti, che la nota con la quale viene comunicata la non ammissione della ricorrente alla prova orale reca la firma, quale Presidente della commissione di concorso, del dott. Giuseppe Calogero, senza l'indicazione della sua qualifica di Segretario comunale.

Può tuttavia considerarsi acclarato che la ricorrente sapesse, fin falla indizione della procedura concorsuale, che il dott. Giuseppe Calogero, Presidente della commissione, ricopriva presso il Comune di Joppolo le funzioni di Segretario comunale.

Deve al riguardo considerarsi che la delibera di Giunta n. 9 del 25.2.2002, con la quale si provvede a nominare il dott. Giuseppe Calogero – espressamente indicato come Segretario generale dell'ente - quale

Presidente della commissione di concorso, appartiene al novero degli atti che, per il fatto di disciplinare la composizione dell'organo preposto alla selezione, non possono ragionevolmente reputarsi estranei alla sfera di conoscenza dei partecipanti : sì che dalla predetta delibera, regolarmente pubblicata all'albo pretorio, la ricorrente avrebbe potuto agevolmente desumere la coincidenza, nel dott. Giuseppe Calogero, delle funzioni di Segretario generale del Comune e di Presidente della commissione di concorso.

Non solo, ma i difensori delle parti resistenti hanno addotto congrui elementi che inducono ad affermare la sussistenza in capo alla ricorrente, fin da epoca antecedente alla partecipazione al concorso, la conoscenza della qualifica di Segretario comunale posseduta dal dott. Calogero, poi nominato Presidente della commissione.

Ella infatti per quattro anni (dal 1999 al 2002) ha prestato servizio a termine quale Vigile Urbano nel Comune di Joppolo : ebbene, considerate l'esiguità del personale in servizio presso il medesimo Comune (9 addetti al 14.5.2003 : cfr. l'attestato del 14.5.2003 allegato alla produzione comunale), l'ubicazione degli uffici comunali, compreso quello dei Vigili Urbani, al medesimo piano dell'edificio municipale (cfr. l'ulteriore attestato del 14.5.2003, anch'esso prodotto dalla difesa comunale) e la durata del servizio prestato dal dott. Calogero quale Segretario del predetto Comune (decorrente fin dal 2.6.1996), non può

non ritenersi acquisita, con sufficiente certezza, la circostanza della conoscenza posseduta dalla ricorrente, fin dall'inizio della procedura selettiva, della veste di Segretario assunta dal dott. Giuseppe Calogero presso il Comune intimato.

Ne discende quindi che, alla data della ricezione della comunicazione di non ammissione alla prova orale, risalente come si è detto al 28.2.2003 e recante la firma del dott. Giuseppe Calogero nella qualità di Presidente della Commissione, la ricorrente non poteva non essere a conoscenza della concorrente qualità di Segretario comunale da quegli assunto : sì che in tale momento deve ritenersi insorto, a suo carico, l'onere di proporre la presente impugnazione e far valere i motivi di illegittimità sottoposti al sindacato del Tribunale con il ricorso in esame.

Questo invece, essendo stato notificato solo in data 2.5.2003, non può che essere dichiarato irricevibile.

A tale formula, per la sua univoca rispondenza agli atti del giudizio come dianzi analizzati, il Tribunale ritiene di dare spazio esclusivo nel dispositivo.

Possono dichiararsi assorbite le ulteriori eccezioni processuali formulate dalle parti resistenti.

Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro,
Sezione Seconda, dichiara l'irricevibilità del ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 9 Luglio 2004.

L'estensore

Dott. Ezio FEDULLO

Il Presidente

Dott. Luigi Antonio ESPOSITO

Depositata in Segreteria il 28 luglio 2004